

REGOLAMENTO STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

(Approvato nella riunione del Consiglio del 17 ottobre 2022)

Il presente Regolamento disciplina in modo dettagliato alcune norme generali previste dallo Statuto della Fondazione.

Art. 1 - Criteri di nomina dei Consiglieri che rappresentano le società di tutela del credito

La professionalità e rappresentatività del settore, rilevanti ai sensi dell'art. 6 dello Statuto per l'individuazione dei Consiglieri del FORUM che rappresentano le società di tutela del credito, sono valutati in base agli elementi che seguono.

La professionalità è valutata in funzione di:

- a) curriculum presentato;
- b) incarichi ricoperti in UNIREC;
- c) incarichi documentati inerenti alle relazioni con le Associazioni dei consumatori o altri stakeholders di settore;
- d) applicazione delle buone prassi;
- e) pubblicazioni inerenti al settore.

Devono essere dichiarati i seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- c) esperienza professionale lavorativa e/o di studio/ricerca documentabile almeno biennale, maturata nel settore del credito.

La rappresentatività è valutata in funzione dell'esperienza maturata nella gestione del credito e delle capacità imprenditoriali e/o manageriali dimostrate, nonché della reputazione acquisita sul mercato.

Art. 2 - Adesione delle Associazioni dei Consumatori

Possono aderire al FORUM UNIREC-CONSUMATORI le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti più rappresentative a livello nazionale facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), ai sensi degli artt. 136 e 137 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e succ. mod.

Le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti che fanno parte del Consiglio del FORUM UNIREC-CONSUMATORI sono tenute ad aderire in via esclusiva al Codice di condotta adottato

dal FORUM ai sensi dell'art. 27 bis del Codice del Consumo, relativi aggiornamenti e regolamenti.

Art. 3 - Cause di decadenza e di esclusione

La decadenza è pronunciata nei confronti del Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza darne giustificazione.

È facoltà dell'associazione di riferimento designare un nuovo Consigliere delegato a rappresentarla; in tal caso il Consigliere di nuova nomina subentra *ope legis* in sostituzione del Consigliere decaduto.

La violazione del dovere di riservatezza con riguardo a notizie ed informazioni che si ricevono nell'ambito della partecipazione alle attività promosse dal FORUM, salvo diversi accordi assunti con la Presidenza, è causa di esclusione dal FORUM, che va deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.